

12 settembre 2017



APPALTI PUBBLICI

Appalti sotto soglia Ue, stretta sulla rotazione degli incarichi

Italia Oggi pag. 24 del 12/09/2017

Centro Italia, allo start 321 cantieri di opere pubbliche e beni culturali per 379 milioni di euro

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 12/09/2017

ECOBONUS

Il bonus energia va al restyling

Italia Oggi pag. 23 del 12/09/2017

RISPARMIO ENERGETICO

Contabilizzatori, ora si parte

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 12/09/2017

ADEMPIMENTI FISCALI

Sconti fiscali «garantiti» con i controlli sui fornitori

Il Sole 24 Ore pag. 21 del 12/09/2017

Per «pesare» le incongruenze attenzione alle esclusioni

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 12/09/2017

Le proposte messe in consultazione dall'Anac. Meno verifiche sui mini-affidamenti

Appalti sotto soglia Ue, stretta sulla rotazione degli incarichi

Stretta sulla rotazione degli incarichi per appalti pubblici sotto la soglia Ue, ma verifi-

che meno stringenti in caso di affidamenti di piccolo importo. Si muovono su queste direttrici le proposte messe in consultazione dall'Autorità nazionale anti corruzione per aggiornare le linee guida 4/2016 sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Il documento di consultazione, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it (alla voce «Consultazioni on line»), ha lo scopo di adeguare alcune indicazioni del documento con le modifiche apportate dal decreto correttivo (dlgs 56/2017) del codice dei contratti pubblici. Su questo tema l'ultimo decreto ha infatti modificato la disciplina vigente e l'Anac con proprie linee guida, deve chiarire come si devono effettuare le verifiche sull'aggiudicatario in caso di affidamento diretto

DI ANDREA MASCOLINI

(«senza svolgimento di procedure negoziate»). In sostanza, dal decreto n. 56 si può desumere che siano ammessi implicitamente controlli diversi da quelli previsti in caso di ricorso alla procedura negoziata (obbligo di verifica sul solo aggiudicatario e, soltanto facoltativamente, su tutti gli altri partecipanti), o ancora che si possano confermare i controlli sull'aggiudicatario, ma limitatamente all'assenza di condanne penali e di irregolarità fiscali.

L'Anac sottopone quindi all'attenzione degli operatori del settore il profilo delle verifiche nel caso di esigenze impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, visto che in questi casi non risulta possibile rispettare la tempistica ordinaria. In questa ipotesi Anac propone che l'operatore economico autocertifichi i requisiti (sarà poi la stazione appaltante a controllare e a dare atto della verifica immediatamente, nel primo atto relativo al rapporto contrattuale. Nel contratto

invece potrebbe essere previsto che non si proceda al pagamento, anche parziale, del corrispettivo previsto per le prestazioni eseguite in assenza delle verifiche positive sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e che, qualora sia accertata l'assenza di uno dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute (oltre alla segnalazione alle autorità competenti).

Infine sul tema della rotazione degli incarichi l'Anac invita gli stakeholders a formulare osservazioni in merito alla possibilità di attenuare il principio di rotazione degli inviti e/o degli affidamenti, in presenza di determinati presupposti. Anche in questo caso vengono delineate alcune ipotesi. La prima è che gli aspiranti alle commesse, iscritti all'elenco da cui scegliere gli invitati, siano suddivisi, oltre che per tipologia di affidamento, anche per fasce di importo e

che ogni sezione funga come elenco a sé stante. In questo caso, dice l'Anac, un operatore economico invitato per un affidamento rientrante in una determinata sezione non potrà partecipare a procedure per affidamenti relativi alla medesima sezione. Una seconda possibilità potrebbe essere quella di adottare il principio di rotazione secondo un principio di casualità, ovvero permettendo di selezionare nuovamente un soggetto già selezionato per un precedente affidamento (eventualmente escludendo il solo affidatario). Nel caso di divieto di estrarre nuovamente un soggetto già selezionato si pone però il problema di quando consentire il superamento di tale divieto: man mano che si eliminano dall'elenco i soggetti già selezionati si riduce la numerosità dello stesso, rischiando di rendere prevedibile la lista dei selezionati per determinate procedure. Un problema da risolvere e di non facile soluzione.

© Riproduzione riservata

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

12 Set 2017

Centro Italia, allo start 321 cantieri di opere pubbliche e beni culturali per 379 milioni di euro

Massimo Frontera

Progetti esecutivi pronti entro quattro mesi. È questa la prima importante scadenza operativa per i due programmi finanziati con 379 milioni di euro in totale per la riparazione e il ripristino di opere pubbliche e beni culturali e luoghi di culto nel Centro Italia (si veda anche l'anticipazione del 24 agosto). Tra i luoghi di culto c'è anche uno degli edifici simbolo dell'ultimo terremoto: la chiesa di San Benedetto a Norcia (nell'immagine), complessivamente finanziata con 10 milioni (sei di fondi europei e quattro milioni a valere su fondi statali) e sulla cui ricostruzione potrebbe essere lanciato anche un concorso di progettazione.

Le due ordinanze sono entrate in vigore il 9 settembre (il giorno successivo alla pubblicazione sul sito della struttura commissariale), sono firmate da Vasco Errani, ma la loro attuazione - che passa attraverso la verifica dei progetti e il loro finanziamento - toccherà al nuovo commissario alla ricostruzione, Paola De Micheli. Con l'entrata in vigore, si mette in moto il cronoprogramma e i relativi adempimenti da parte dei soggetti coinvolti, a partire appunto dalla redazione dei progetti.

Programma beni culturali: 104 interventi finanziati con 170,6 milioni

Il ruolo principale del programma Beni culturali è affidato al Mibact, che riceve subito una somma di 10,5 milioni per avviare la progettazione degli interventi. Entro 120 giorni tutti i progetti esecutivi devono essere completati e inviati al commissario. I progetti possono essere redatti dalle strutture tecniche del ministero oppure - più realisticamente - affidate all'esterno, attraverso due canali: trattativa privata, avvalendosi della corsia veloce prevista dal decreto terremoto, oppure secondo la normale procedura del codice appalti. Il discrimine dipende dal costo del servizio: per progettazioni fino a 209mila euro si può procedere a trattativa privata invitando almeno cinque professionisti. Oltre questo importo si va in gara in base al codice appalti. La Soprintendenza manterrà il ruolo di direzione dei lavori.

Una volta pronto, il progetto esecutivo deve ricevere un doppio ok: dalla conferenza permanente (l'organo collegiale presieduto dal commissario e con rappresentanti dei ministeri, regioni, enti parco e comuni) con apposito parere; e dal commissario alla ricostruzione per la verifica della "congruità" del costo e il successivo via libera al finanziamento. Entro sette giorni dal decreto commissariale di concessione del contributo viene trasferita alla Soprintendenza la prima metà dello stanziamento. Il resto viene trasferito dopo la firma del contratto con l'aggiudicatario. Il progetto esecutivo viene quindi trasmesso a Invitalia che provvede alla gara di lavori.

SCARICA IL TESTO - LA LISTA DEGLI INTERVENTI

Programma opere pubbliche: 217 interventi finanziati con 208,3 milioni

Anche per il programma delle opere pubbliche - come per quello sui beni culturali - c'è subito un

anticipo di 10,5 milioni di euro per finanziare le progettazioni. Tuttavia, in questo caso l'anticipo viene trasferito alle quattro regioni interessate - Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - che agiscono in qualità di soggetti attuatori del programma. Anche se le regioni potrebbero teoricamente eseguire i progetti in house (attraverso le strutture tecniche degli uffici speciali) la strada maestra sarà, anche in questo caso, quella dell'affidamento a progettisti esterni, con lo stesso vincolo del programma beni culturali: trattativa privata fino a 209mila euro e procedura a evidenza pubblica per importi superiori. Resta da capire se le regioni vorranno mantenere il ruolo della direzione lavori o se - come è molto probabile che avvenga - affidino all'esterno anche questo servizio.

I tempi del cronoprogramma sono gli stessi del piano beni culturali: 120 giorni per completare i progetti esecutivi, che vanno poi approvati dal commissario, finanziati (in due tempi) e, infine, trasmessi a Invitalia per la pubblicazione del bando di lavori.

SCARICA IL TESTO - LA LISTA DEGLI INTERVENTI



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Diritto & Fisco

Il governo lavora alla riforma dell'agevolazione per l'efficientamento degli edifici

Il bonus energia va al restyling Detrazioni modulari, più un eco-prestito e garanzie ad hoc

DI CINZIA DE STEFANIS

Verso una revisione del meccanismo delle detrazioni fiscali (ecobonus del 65%). In arrivo agevolazioni specifiche per gli interventi energetici più efficienti e per quelli strutturali sull'immobile (*deep renovation*). Allo studio anche un cambio della percentuale in detrazione, in relazione alla tipologia di risparmio atteso, e l'introduzione di massimali unitari di spesa per ogni tipo di operazione da agevolare. Ma non solo. In cantiere c'è anche l'introduzione di un «fondo di garanzia per eco-prestito», che andrebbe a coprire il rischio di insolvenza del proprietario dell'immobile. Sono questi i cardini di una riforma complessiva del settore dell'efficienza energetica, a cui sta lavorando il ministero dello Sviluppo economico (già da qualche tempo); una prima bozza è stata inviata nei giorni scorsi al ministero dell'Economia, per la verifica delle necessarie coperture economiche. L'idea è di inserire il restyling complessivo dell'agevolazione nella prossima legge di bilancio per il 2018.

Settore residenziale. Per promuovere gli interventi di efficienza energetica nel settore e, al contempo, minimizzare i costi di sistema, la riforma prevede di ottimizzare il meccanismo delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio. Gli interventi di miglioramento del meccanismo saranno volti a:

- modulare la percentuale di detrazione in relazione al risparmio atteso, considerando l'intera vita tecnica dell'intervento, con l'obiettivo di premiare gli investimenti più efficienti orientando il meccanismo verso interventi radicali sull'edificio con miglior rapporto costo-efficiacia;

- accoppiare la detrazione fiscale con altri meccanismi di incentivazione, con specifico riferimento alle misure per l'edilizia antisismica e ai possibili sviluppi del progetto Casa Italia;

- valorizzare i risparmi generati dalle detrazioni fiscali per il recupero edilizio, ad oggi non conteggiati, attraverso la strutturazione di un sistema di incentivazione integrato con le detrazioni per la riqualificazione energetica;

I cardini della riforma del settore dell'efficienza energetica

- ottimizzazione del meccanismo delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio;
- modulazione della percentuale di detrazione in relazione al risparmio atteso;
- previsto un mix di strumenti di carattere economico (come le detrazioni fiscali) e di natura finanziaria (come eco-prestito) per incentivare gli interventi di efficienza energetica;
- introduzione di un fondo di garanzia per stimolare i finanziamenti per l'efficienza energetica da parte degli istituti di credito.

- introdurre massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento;

- estendere la portabilità del titolo di credito di imposta al fine di agevolare il coinvolgimento degli operatori, compresi gli istituti finanziari;

- stabilizzare il meccanismo per gli interventi di riqualificazione energetica che interessino in maniera integrata l'intero edificio.

Fondo ecoprestito. La riforma prevede la combinazione di strumenti di supporto economico (come le detrazioni fiscali) con strumenti di natura finanziaria (come l'eco-prestito) al fine di incentivare gli inter-

venti di efficienza energetica. In più, per sostenere i piccoli consumatori nel realizzare interventi ad alto investimento iniziale, il progetto di riforma prevede di ampliare il campo di interventi, costituendo un fondo di garanzia che stimoli gli istituti di credito a erogare finanziamenti per investimenti di efficienza energetica. Il nuovo fondo privilegerà le tipologie di intervento standardizzato con risparmi energetici certi, sulla base di una lista preventivamente predisposta sulla base di parametri prestabiliti (come la classe energetica dell'edificio, la zona climatica e la tipologia di intervento). In

quest'ambito, la riforma punta a introdurre la portabilità del titolo di detrazione fiscale; cosa che permetterebbe di ridurre ulteriormente il rischio per l'istituto di credito e concorrerebbe a contenere il tasso di interesse del finanziamento.

Trasporti. La riforma in cantiere dedica uno spazio di approfondimento anche al rafforzamento delle misure di mobilità locale per ridurre il traffico urbano e supportare il cambio modale. In particolare, si punta a promuovere smart mobility (car sharing, car pooling, smart parking e bike sharing) e mobilità ciclopedonale.

Le istanze dal 15/9

Dal 15 settembre 2017 sarà possibile inviare ad Enea la documentazione per usufruire dell'ecobonus condomini oggi in vigore (allegati A ed E del «dm 19 febbraio 2007 cd. decreto edifici»). Il tutto tramite il portale <http://finanziaria2017.enea.it>. Lo ricorda Enea, con una guida, in cui riassume le regole per l'invio della documentazione per usufruire del bonus; agevolazione che dal 65% sale al 70% per gli interventi sull'involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie dell'edificio. E al 75% per il miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40 mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Le istruzioni. Sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2017. La richiesta di detrazione può essere trasmessa all'Enea entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, dopo il collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (per il 2017: <http://finanziaria2017.enea.it>). All'istanza vanno allegare due schede: la scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato (con i dati di cui all'allegato A al «decreto 19 febbraio 2007 cd. decreto edifici») e la scheda descrittiva dell'intervento (allegato E). Inoltre, vanno conservati anche documenti di tipo «amministrativo». Tra questi: le fatture relative alle spese sostenute, la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e la tabella millimetrica della ripartizione delle spese, la ricevuta del bonifico bancario o postale che rechi come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007.

Controlli sulla radioattività delle acque Le regioni in campo (ma a costo zero)

Un programma di controllo sul livello di radioattività dalle acque. Da attuare mediante l'intervento delle regioni. Lo prevede il decreto del ministero della salute 2 agosto 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 2017, recante «Indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28». Il dm riguarda la tutela della salute della popolazione dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e l'ottimizzazione delle risorse e prescrive che il programma di controllo elaborato da ogni regione e provincia autonoma deve riferirsi a tutte le acque destinate al consumo umano utilizzate nella regione o provincia autonoma. Per quanto riguarda le acque distribuite mediante reti idriche, queste vanno suddivise in zone di fornitura diverse, dando priorità temporale, se necessario, al controllo delle zone di fornitura che servono un numero maggiore di persone. Analoga priorità, basata sul volume d'acqua, va data, sempre ove necessario, al controllo

delle acque utilizzate nelle imprese alimentari o distribuite in contenitori oppure cisterne e non provenienti da rete idrica. I controlli devono essere distribuiti uniformemente nel corso dell'anno. La regione invia per via telematica alla Pec del ministero della salute e a quella dell'Istituto superiore di sanità una copia del programma di controllo, ai fini dell'espressione del previsto parere, e una copia del provvedimento di adozione del programma di controllo, completo del testo definitivo del programma di controllo. In caso il valore medio annuo della concentrazione di attività di radon risulti superiore al livello di riferimento, devono essere direttamente adottati da parte delle regioni i provvedimenti correttivi e/o le misure cautelative. Da sottolineare che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Quindi le regioni dovranno provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Giovanni Galli

© Riproduzione riservata



Il testo del decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Riscaldamento. Per molti condomini si apre la prima stagione da affrontare in base alla nuova disciplina

Contabilizzatori, ora si parte

Termine scaduto il 1° luglio: per essere in regola non basta la delibera

Dal **1° luglio 2017** è definitivamente in vigore l'obbligo di dotare gli impianti di riscaldamento centralizzati dei sistemi di **termoregolazione e contabilizzazione del calore**. Non si ritiene condivisibile l'interpretazione secondo la quale sia sufficiente la sola delibera di dare incarico all'impresa. Per quanto giuridicamente non vincolante, sul punto si è pronunciato anche il **Mise** nella Faq del mese di giugno 2017 al punto n. 7. Chi non si è adeguato per tempo, pertanto, potrà essere assoggettato alla sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. Sono esentati dall'esecuzione di qualsiasi intervento, solo coloro che hanno ottenuto una relazione così detta "esimente" ai sensi dell'articolo 9 comma 5 lettera c) del Dlgs 102/2014. Questa deve dimostrare che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento esclusivamente alla metodologia indicata nella norma Uni En 15459. In questo caso la relazione deve essere firmata da un professionista abilitato. Non è richiesta l'asseverazione. Tale ultimo requisito è invece obbligatorio per la relazione necessaria ai fini della non applicazione della norma tecnica Uni 10200 per la ripartizione della spesa del riscaldamento. L'obbligo di adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione riguarda i condomini e gli edifici polifunzionali. Questi ultimi dovrebbero essere intesi quali edifici appartenenti ad un solo proprietario le cui unità immobiliari sono occupate da soggetti diversi tra i quali deve essere ripartita la spesa del riscaldamento. Sul punto non vi è alcuna eccezione nemmeno nelle leggi regionali. Ne consegue che anche gli edifici di edilizia popolare devono essere adeguati. Si ricordi che ai sensi dell'articolo 26 comma 5 della legge 10/1991, gli interventi volti all'adozione dei sistemi di termoregolazione sono "innovazioni". Ne consegue che di questi deve esserne data notizia presso il catasto degli impianti termici che le Regioni e le Province autonome, devono avere istituito ai sensi del Dpr 74/2013 articolo 10 comma 4. È quindi sufficiente che la Regione interroghi il sistema informatico per capire quali impianti centralizzati non siano stati adeguati alla normativa. Infatti, ai sensi dell'articolo 16 comma 14 Dlgs 102/2014, le sanzioni sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o enti da esse delegati.

Ciascuna Regione ha quindi regolamentato le modalità di inserimento di tali informazioni. In caso di mancata effettuazione degli interventi stante la relazione "esimente", occorre verificare cosa prevede la piattaforma informatica. In Piemonte, ad esempio, non è previsto che la relazione venga inviata in forma ufficiale. Tuttavia, all'atto del caricamento del Rapporto di controllo, viene richiesto se l'impianto è di tipologia centralizzata e in questo caso se esiste o meno la termoregolazione/ contabilizzazione e, in caso negativo, viene data la possibilità di caricare una scansione della relazione.

Altra cosa è, invece, la sanzione da 500 a 2.500 euro per la ripartizione della spesa del

riscaldamento non effettuata in base alla norma Uni 10200 o al criterio indicato nel Dlgs 102/2014 articolo 9 comma 5 lettera d). In tal caso la sanzione è riferita al condominio e non per ogni proprietario. L'amministratore deve conservare la relazione sottoscritta dal professionista o, in alternativa, la relazione asseverata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edoardo Riccio



COMUNICAZIONI IVA

Test sui fornitori, sconti al sicuro

Luca De Stefani ▶ pagina 22

FOCUS

Adempimenti. Disponibili online le informazioni raccolte con lo spesometro

Sconti fiscali «garantiti» con i controlli sui fornitori

Possibile verificare nel «cassetto» le fatture registrate

Luca De Stefani

■ Gli «open data» aiuteranno i contribuenti a utilizzare correttamente gli sconti fiscali. Grazie alle informazioni dello **spesometro** che l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, la **deduzione dell'Iva** e la **deduzione dei costi** potranno essere effettuate con più tranquillità dai cessionari e dai committenti, in quanto questi soggetti potranno controllare se i loro fornitori di beni o i loro prestatori di servizi (ad esempio, per la pubblicità) hanno registrato la fattura che hanno emesso.

Una volta inviato alle Entrate lo spesometro del 1° semestre 2017, entro il 28 settembre 2017, a seguito della proroga della scadenza del 18 settembre (le liquidazioni Iva dei mesi di aprile, maggio e giugno o del secondo trimestre 2017 vanno spediti entro il 18 settembre 2017), infatti, nel cassetto fiscale e nella sezione «Consultazione» dell'area autenticata dell'interfaccia web «Fatture e Corrispettivi», i contribuenti potranno consultare non solo i dati che hanno precedentemente trasmesso, ma anche i dati delle fatture che sono stati inviati all'agenzia delle Entrate dai loro «clienti e fornitori». Queste informazioni saranno presentate in forma aggregata, «mal'utente potrà ottenere maggiori dettagli visualizzando gli elenchi delle fatture e le informa-

zioni di ogni singola fattura» (co-

me chiarito nell'allegato al provvedimento 27 marzo 2017, n. 58793). Quindi, il contribuente potrà controllare, ad esempio, se una fattura passiva da lui ricevuta e registrata (con conseguente deduzione del costo e detrazione dell'Iva) è stata contabilizzata e inviata nello spesometro, come fattura attiva, dal soggetto Iva italiano che l'ha emessa.

Secondo l'allegato al provve-

IL PUNTO

I contribuenti potranno mettere al sicuro da irregolarità della controparte le detrazioni Iva e le deduzioni di costi

dimento 27 marzo 2017, n. 58793, inoltre, «gli elenchi delle fatture si potranno anche esportare in un file csv» (file comma-separated values). Il controllo da parte del contribuente delle divergenze tra i dati da lui inviati e quelli inviati dai propri fornitori (e clienti), quindi, potrà essere facilitato anche dal prelievo dal sito dell'agenzia delle Entrate di questo file che potrà essere importato nel proprio software gestionale per l'analisi degli scostamenti.

La stessa agenzia delle Entrate, poi, metterà a disposizione del contribuente anche i propri «riscontri», in base al confronto del-

le informazioni provenienti dai dati fattura e dalla liquidazione trimestrale dell'Iva. Nel cassetto fiscale e in «Fatture e Corrispettivi», infine, saranno presenti anche le eventuali comunicazioni inviate al contribuente in caso di divergenze fra i dati fattura e quelli derivanti dalle comunicazioni, o fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione Iva e i versamenti effettuati (nelle comunicazioni il contribuente troverà le indicazioni per regolarizzare la propria posizione).

Tutte queste informazioni Iva sul contribuente potranno essere consultate sia dal soggetto passivo stesso che dal suo intermediario abilitato alla presentazione delle dichiarazioni tramite Entratel, purché esplicitamente delegato (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, Caf, avvocati, revisori legale dei conti, dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari, notai, eccetera, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Dpr 322/98).

Va ricordato che per indivi-

Record di dati in arrivo



La lotta all'evasione

Sul Sole 24 Ore del Lunedì di ieri è stata pubblicata l'inchiesta sui nuovi strumenti per la lotta all'evasione che permetteranno al Fisco di raccogliere quasi 20 miliardi di dati dei contribuenti



duare le fatture attive da inserire nel nuovo spesometro rileva solo la data della fattura, che deve rientrare nel "periodo di riferimento" del modello stesso. Ad esempio, le fatture emesse da indicare nella comunicazione riferita al primo semestre dell'anno 2017 sono solo quelle «che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017)», escludendo così, ad esempio, le fatture differite con data dal 1° al 15 luglio 2017, relative ad operazioni attive di giugno 2017 (risoluzione 5 luglio 2017, n. 87/E), anche se la relativa Iva a debito è stata inserita nella liquidazione del secondo trimestre 2017 o di giugno 2017.

Per le fatture ricevute, invece, rileva la data di registrazione del documento nel registro Iva acquisti.

Le incongruenze causate dalla diversa data da considerare per stabilire lo spesometro di riferimento delle fatture attive (data della fattura) e di quelle passive (data di registrazione) sono meno gravi di quelle in cui manca l'invio del dato da parte del cedente o del prestatore del servizio (minimi, forfettari, fattura elettronica, eccetera, si veda l'altro articolo in pagina), in quanto questa problematica potrà comportare solo una differenza temporanea (peraltro pro fisco) e non definitiva, in quanto i dati delle fatture ricevute potranno essere inviati dal cessionario o dal committente dopo l'invio dei dati da parte dell'emittente (cioè, difficilmente capita il contrario).

I punti chiave

1 L'OBIETTIVO

L'agenzia delle Entrate punta a recuperare attraverso i dati Iva un gettito pari a 2,11 miliardi per il 2017, di cui 1,02 miliardi relativi all'Iva e 300 milioni alle imposte dirette (ad esempio, per costi dedotti in modo illegittimo). L'obiettivo ambizioso è stato indicato nella relazione tecnica al decreto fiscale (DI 193/2016): il risultato dipenderà dall'efficacia dell'incrocio dei dati e dall'effetto deterrenza

2 LE DATE

Per le comunicazioni delle liquidazioni Iva l'appuntamento per la prossima scadenza è fissato al 18 settembre: i soggetti coinvolti sono 3 milioni di contribuenti. Stesso numero di soggetti per quello relativo alla comunicazione dei dati delle fatture il cui invio scade il 28 settembre: in quella data arriveranno 19.500 milioni di informazioni

3 LE OPERAZIONI

In relazione alle comunicazioni Iva vanno inviate alle Entrate tutte le operazioni Iva che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, sia in regime di imponibilità, che di esenzione o non imponibilità. Deve trattarsi di operazioni per le quali sia stata emessa fattura. Rientrano nell'obbligo di comunicazione le fatture di qualsiasi importo

4 LE ESCLUSIONI

Sono esonerati dall'obbligo di comunicare i dati delle fatture tutti i soggetti che non configurano il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'Iva, perché non esercitano attività d'impresa o di arti e professioni. Sono esclusi anche contribuenti minimi e forfettari che emettono fatture in esclusione da Iva. Niente invio anche per i produttori agricoli in regime speciale che operano in zone montane

L'eccezione. Nel cassetto fiscale non ci saranno i dati di forfettari, minimi e agricoli

Per «pesare» le incongruenze attenzione alle esclusioni

Il contribuente che desidera controllare autonomamente i dati delle fatture inviati all'Agenzia dai propri clienti e fornitori al fine di comunicare a questi soggetti le eventuali divergenze rispetto alle informazioni da lui trasmesse (per evitare il successivo accertamento da parte delle Entrate) deve conoscere bene quali sono i soggetti esonerati dall'adempimento e quali sono le informazioni che devono essere spedite. Ad esempio, potrebbe decidere di inviare il dato di una fattura elettronica ricevuta, ma il proprio fornitore invece potrebbe non spedire questa informazione, avvalendosi dell'esonero concesso dalla circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 5. Un'altra incongruenza tra i dati che saranno presenti nel cassetto fiscale e nella sezione "Consultazione" dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", poi, potrà riguardare i contribuenti che ricevono fatture da soggetti minimi o forfettari, correttamente inserite nello spesometro tra le fatture ricevute, ma che non verranno mai indicate nella comunicazione "dati fattura" da parte dei cessionari o dei prestatori di servizi, che applicano uno dei regimi senza Iva, in quanto questi soggetti sono esonerati dallo spesometro.

Il Sistema di interscambio

Si può scegliere di non inviare i dati delle fatture emesse e ricevute che transitano nel sistema dell'interscambio, in quanto i loro dati sono già acquisiti dall'agenzia delle Entrate. Ma se non tutte le fatture emesse e ricevute transitano per il sistema Sdi si può decidere di inviare anche i dati delle fatture elettroniche, se ciò risulta più agevole (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 5). L'esonero dall'invio delle fatture elettroniche, naturalmente, vale anche per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le amministrazioni autonome, le quali devono inviare, invece, i dati delle fatture emesse che non transitano per il Sistema di interscambio.

Forfettari e minimi

I forfettari e i minimi sono esclusi dall'invio del nuovo spesometro (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E). Chi riceve una fattura da uno di questi soggetti, invece, deve registrarla nei registri Iva acquisti (circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E, risposta 3.6) e inviare i relativi dati all'interno dello spesometro, in quanto, a differenza di quanto indicato nell'articolo 21, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che impone l'invio dei soli dati delle "operazioni rilevanti ai fini" Iva (imponibili, non imponibili come, ad esempio, un'esportazione o una cessione di beni intra-Ue, o esenti), secondo le schede tecniche allegate al provvedimento 27 marzo 2017, la circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E e la risoluzione 5 luglio 2017, n. 87/E, risposta 6, vanno spediti anche i dati delle fatture relative alle operazioni non soggette a Iva (ad esempio, per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta, come per i servizi extra-Ue, oppure per espressa disposizione di legge, come per i minimi o forfettari), con la sigla "N2 - non soggette" nel campo "Natura" (oltre che i dati delle fatture escluse da

Iva, ai sensi dell'articolo 15, Dpr n. 633/1972, con sigla "N1 - escluse ex art. 15").

Produttori agricoli

La norma prevede che sono esclusi dallo spesometro, dal 2017 in poi, gli agricoltori in regime di esonero Iva (articolo 34, comma 6, dpr 26 ottobre 1972, n. 633), che esercitano l'attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane dell'articolo 9, Dpr 601/1973 (non rileva, quindi, il loro domicilio fiscale, risoluzione 28 luglio 2017, n. 105/E). Quelli che operano in zone diverse, invece, devono comunicare solo le operazioni attive, quindi, i dati delle autofatture emesse dai loro cessionari (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E).

© RIPRODUZIONE RISERVATA